

Vibo Valentia

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PREMESSO

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata irappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive;
- che, pertanto, si rende necessario per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;
- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";
- che l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Vibo Valentia

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha in programma la realizzazione di opere pubbliche nonché l'appalto di servizi di rilievo;

RITENUTO

- che le iniziative previste non devono essere negativamente condizionate ed ostacolate da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;

CONSIDERATO

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 subordina la stipula dei contratti nonché l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici ovvero l'esecuzione di pubblici servizi e pubbliche forniture, allorché superino un determinato valore, all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, l'erogazione di forniture e servizi pubblici nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale svolga la funzione di committente, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Vibo Valentia

RITENUTO

- che, a questi ultimi fini, si rende opportuno concordare il rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 prima citato anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore superiore alla c.d. "soglia comunitaria").

SI STIPULA

ART. 1

Tra l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e il Prefetto della provincia di Vibo Valentia il seguente "Protocollo di Legalità" finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione degli appalti del predetto Ente, citati in premessa.

ART. 2

Le parti interessate, preliminarmente, nella comune volontà di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia ed in tale ottica la stazione appaltante si impegna ad inserire nel bando di gara oppure direttamente nel contratto, se già espletata la gara, la seguente clausola: *"La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione*

Vibo Valentia

appaltante, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale”.

Dette informazioni verranno rilasciate entro 20 giorni dalla richiesta.

La stazione appaltante si impegna, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ad inserire, altresì, nei propri bandi di gara, la facoltà per l'Ente di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82.

ART. 3

L'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia si impegna ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti:

Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare”.

Clausola n. 2

“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”.

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma

Vibo Valentia

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”.

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato” che forma parte integrante del presente protocollo.

Le clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 devono formare parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante si impegna, altresì, ad evidenziare nei bandi di gara ovvero nei contratti a stipularsi che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà sia alla rescissione del relativo contratto di appalto, sia alla sua esclusione dalla gara.

ART. 4

La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui al richiamato art. 3, clausola 3.

ART. 5

La Prefettura – U.T.G. si impegna, altresì, a rilasciare le informazioni ex art. 10 D.P.R. n. 252/98 anche per contratti già in essere, laddove ciò venga richiesto.

Vibo Valentia

ART. 6

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture citati in premessa, sono tenute ad osservare il presente "Protocollo".

Di tanto se ne fa carico la stazione appaltante, che prende formale impegno in tal senso.

Vibo Valentia, lì 5 aprile 2004

IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA

(Dott. Mario TAFARO)

IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

(Dott. Ottavio BRUNI)



Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, CLAUSOLA 4, DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITÀ SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA E (STAZIONE
APPALTANTE)

Il/la sottoscritto/a , nato a
..... il e residente.....
in via Iscritto/a al nr.
..... del registro delle imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di , beneficiaria di finanziamento/affidataria di
lavori o forniture nell'ambito

SI IMPEGNA

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia il, pena la sanzione prevista dall'ultimo comma del citato art. 3 a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

DICHIARA

Di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 i.c. del "Protocollo di Legalità".

à,

IN FEDE
